



18 / 12 / 2017 0117676 UNINA FEDII

data

numero di protocollo

Ripartizione Personale Contrattualizzato,
Trattamento Pensionistico e AA.SS.
posizione
XII-I

Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Presidenti/Direttori dei Centri, dei Centri Interdipartimentali e dei Centri Interuniversitari
Al Direttore dell'Orto Botanico
Al Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio
Al Presidente dell'Azienda Agraria e Zootecnica
Al Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni Legali
Al Capo dell'Ufficio Programmazione Universitaria e Affari Speciali

E, p.c.

All'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
aou.protocollo@pec.it

Alla F.I.c. - C.G.I.L.
flc-cgil@pec.unina.it

Alla Federazione C.I.S.L. - UNIVERSITA'
cisl@pec.unina.it

Alla Federazione U.I.L. Scuola RUA
uil-rua@pec.unina.it

Alla CSA di C.I.S.A.L. Università
csa-cisal@pec.unina.it

Alla CONFISAL Federazione SNALS
Università/CISAPUNI
confisal-snals-cisapuni@pec.unina.it

Alla USB Università
rdb-cub@pec.unina.it

Al Coordinatore della RSU
anielesp@pec.unina.it

Oggetto: Incarichi di lavoro autonomo. Circolare del 23.11.2017 n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Come già comunicato con la nota n. 71683 del 25.7. scorso, si ricorda che l'art. 5 del D.Lgs n. 75/2017 ha modificato l'art. 7 del D.Lgs 165/2001 inserendo il comma 5bis che ha fatto divieto "alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro". Tale divieto opera a partire dal 1° gennaio 2018 (art. 22, comma 8, D.Lgs 75/2017).

In data 23 novembre u.s. il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la Circolare n. 3/2017, consultabile sul sito web di Ateneo <http://www.unina.it/ateneo/concorsi/prestazioni-occasional>, ha fornito chiarimenti in merito alla predetta disposizione, di cui si riportano i punti salienti, ed ha sensibilizzato le Amministrazioni destinatarie, tra le quali rientrano anche le Università, al rispetto della norma, pena la nullità dei contratti posti in essere con conseguente responsabilità erariale:

- 1) Con l'aggiunta del comma 5bis viene data attuazione al divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione coordinati e continuativi caratterizzati dall'eterodirezione della prestazione con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro;


- 2) con il richiamo alla deliberazione n. 37/2015 della Corte dei Conti è stato puntualizzato il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, nonché che detto divieto si applica soltanto ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018, e non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispiegano i propri effetti anche in un periodo successivo alla predetta data; tuttavia, nel contempo, è stato precisato che le amministrazioni sono chiamate ad evitare comportamenti elusivi della disciplina in materia di incarichi di collaborazione prevista dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs 165/2001;
- 3) le amministrazioni potranno sottoscrivere contratti di collaborazione che non abbiano le caratteristiche di eterorganizzazione vietate all'articolo 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 165/2001 e che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo

La Circolare n. 3/2017 ha precisato, inoltre, che sono fatte salve le tipologie contrattuali previste in settori speciali, quali i contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; gli assegni di ricerca conferiti dalle università ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; il rapporto d'impiego dei tecnologi a tempo determinato e dei lettori di scambio di cui, rispettivamente, all'articolo 24-bis e all'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; le attività di tutorato universitario di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341; le collaborazioni a tempo parziale alle attività connesse ai servizi e al tutorato da parte di studenti universitari di cui agli articoli 8, comma 6, e 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Tanto premesso, si richiamano, nuovamente, le SS.LL. al rigoroso rispetto del quadro normativo sopra illustrato, in quanto esclusivi responsabili di tutti gli atti posti in essere e delle conseguenti responsabilità in caso di violazione delle predette disposizioni, nell'ambito delle procedure di valutazione comparativa finalizzate al conferimento degli incarichi di lavoro autonomo.

Si prega di garantire la diffusione della presente circolare, da parte dei Direttori di Dipartimento, ai Capi degli uffici dipartimentali competenti in materia, da parte dei Direttori/Presidenti dei Centri, ai propri Responsabili dei processi contabili e da parte dei Presidenti delle Scuole, al personale tecnico-amministrativo che cura detti procedimenti.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI



IL PRORETTORE
Arturo De Vivo

RM

Ripartizione Personale contrattualizzato,
Trattamento pensionistico e Affari speciali
Dirigente: dott.ssa Gabriella Formica

